

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

CRITERI GENERALI

Criteri generali per la verifica e la valutazione

La verifica e la conseguente valutazione dell'apprendimento costituisce un processo continuo e non sporadico dell'attività didattica nonché lo strumento per consentire lo sviluppo negli studenti della capacità di autovalutazione .

Tale processo dovrà pertanto ispirarsi a criteri di trasparenza e articolarsi in momenti di misurazione di competenze, capacità e conoscenze specifiche all'interno della programmazione didattica delle singole discipline e dei progetti didattici pluridisciplinari eventualmente promossi dalla scuola.

La valutazione è da intendersi come conclusione di un percorso che, sulla base delle verifiche e dei relativi esiti, consente di diagnosticare i punti di forza e di debolezza della preparazione disciplinare del singolo studente e permette di proporre percorsi di recupero e approfondimento, tenendo conto non solo del rendimento scolastico in senso stretto ma anche di fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali.

Criteri di verifica e valutazione disciplinare

- 1) Nelle classi di nuovo ordinamento la valutazione periodale , interperiodale e finale è espressa con voto unico che tiene conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle pratiche ,per quelle discipline dove la valutazione può essere formulata ,in aggiunta o in sostituzione dello scritto e dell'orale ,anche o esclusivamente relativamente ad attività pratiche.

2)

- 3) Il congruo numero di voti richiesto dalla normativa vigente per la valutazione degli studenti deve essere tale da consentire al docente di accertare il raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi propri della sua disciplina. A tal fine , rifacendosi anche a recenti pronunce giurisprudenziali, si ritiene che due voti (se si tratta di uno negativo e di uno positivo) non siano congrui; in questo caso ne occorre un terzo, sia esso negativo o positivo.**

- 4) Avendo adottato il collegio per le classi di nuovo ordinamento il voto unico, anche nella valutazioni intermedie, in ciascuna disciplina le verifiche possono essere sia scritte (prove strutturate, semistrutturate e aperte), o scritto-grafiche o pratiche che orali (in tale ultimo caso la valutazione può derivare non necessariamente da un'interrogazione lunga, perché anche gli interventi brevi possono dar luogo a voto). La scelta di privilegiare o meno l'uso delle une o delle altre sarà effettuata dai docenti nell'ambito della propria programmazione individuale purché siano presenti le due tipologie almeno con una verifica.**

- 5) Nelle sez. Professionale dove vige il quadrimestre dovranno comunque essere effettuate per quadrimestre almeno 3 verifiche per ciascuna disciplina , articolate dal docente secondo la propria programmazione per quanto concerne l'estensione di conoscenze , competenze e abilità da valutare e cercando di combinare, di norma salvo il caso di discipline squisitamente pratiche, più modalità di verifica nel periodo di riferimento nel rispetto di quanto indicato al punto2

- 6) Nella sezione liceale dove vige il trimestre/pentamestre il numero delle verifiche da effettuare è il seguente:

nel corso del trimestre:

- minimo due voti per le materie con due ore settimanali fermo restando quanto riportato nel punto 2,nel caso di valutazioni di segno opposto o entrambe negative
- minimo tre voti per le materie con tre o più ore settimanali-

nel corso del pentamestre :

- minimo tre voti per le materie con due ore settimanali-
- minimo quattro voti per le materie con tre o più ore ore settimanali-

Sia nel trimestre che nel pentamestre per la combinazione delle diverse forme di verifica vale quanto indicato al punto 3

7) Per le sole classi del vecchio ordinamento ad esaurimento(classi 5[^]) in deroga a quanto stabilito ai precedenti punti da 1 a 5 vale quanto di seguito indicato:

I - Per le sole classi del vecchio ordinamento le verifiche da effettuare sono quelle previste dagli ordinamenti: sia scritte che orali o solo scritte o solo orali e non possono essere minore di tre in ciascun periodo valutativo salvo, nel trimestre, le discipline con solo 2 ore dove le verifiche possono essere anche solo 2 nel caso che siano entrambe positive; mentre nel caso di una verifica positiva e di una negativa dovrà necessariamente esserci una terza valutazione anche per le discipline con solo 2 ore settimanali

II - Per le sole classi del vecchio ordinamento nelle materie dove sono previsti voto scritti o scritto pratico o pratico e voto orale nella valutazione dovranno essere effettuate minimo 2 verifiche scritte o pratiche o scritto pratiche e 2 verifiche orali

III - Nelle classi di vecchio ordinamento, come previsto dalla normativa vigente, anche nelle materie orali si può ricorrere a verifiche scritte (prove strutturate, semistrutturate e aperte), purché queste siano integrative e non sostitutive delle verifiche orali. Esempio: in una disciplina con voto orale almeno una valutazione deve derivare da un'interrogazione (non necessariamente da un'interrogazione lunga, perché anche gli interventi brevi possono dar luogo a voto).

8) Le prove scritte vengono corrette secondo criteri presentati agli studenti precedentemente. Le prove scritte vengono corrette con annotazioni chiare. Possono essere usati segni convenzionali solo se spiegati precedentemente alla classe. Saranno comunque evitate simbologie eccessivamente meccaniche o inutilmente artificiose.

9) Le prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e valutate, in un tempo congruo dalla effettuazione stimato in non oltre 15 gg. dall'effettuazione della prova i voti delle prove scritte devono essere accompagnate da un breve giudizio motivato o da una griglia di correzione da cui si evinca il giudizio.

10) Non possono essere effettuate prove scritte prima di aver riportato, corretta, la precedente.

11) Nel caso di assenza di un alunno ad una prova scritta, la cui effettuazione era stata preventivamente comunicata alla classe, il docente potrà farla recuperare successivamente senza necessità di alcun preavviso, in ogni caso qualora la mancanza della prova non consenta di disporre del numero minimo di valutazioni previsto per la disciplina relativamente all'alunno e a discrezione dello stesso docente qualora non ricorra tale ultima circostanza.

12) Le simulazioni delle prove d'esame, per le classi terminali, possono costituire strumento di verifica e valutazione

13) Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto esposto dall'allievo, con particolare riferimento al progresso o al regresso rispetto al rendimento precedente e dando indicazioni precise all'allievo sulle modalità di recupero delle lacune emerse.

14) La conduzione del colloquio non dovrà tendere a far approdare l'allievo a risposte predeterminate, ma a valutare le sue capacità di approccio alla materia e l'abilità conseguita di sistemare le nozioni in un contesto disciplinare.

15) L'attribuzione dei voti in sede di colloquio farà riferimento ai "Criteri per l'assegnazione della valutazione numerica delle verifiche / Scala di corrispondenza Giudizio-Livello di profitto- Voto" sotto riportati in apposita tabella e il giudizio sull'esito del colloquio è da ritenersi quello corrispondente al voto attribuito come da menzionata tabella. Nel caso di voti intermedi(es. 6 e mezzo) è evidente che il giudizio interseca i livelli di profitto e i relativi giudizi della citata tabella.

16) Le prove d'ingresso sono valutate come tali e non come prove di verifica ai fini della valutazione quadrimestrale.

17) Sarà cura dei docenti evitare eccessiva concentrazione di prove scritte e orali.

18) Ogni prova scritta o orale dovrà avvenire alla conclusione di un modulo o di una unità didattica. Gli allievi dovranno aver chiara la logica necessità della verifica e la motivazione della scelta temporale.

19) E' opportuno che si eviti l'effettuazione di più prove scritte nella stessa giornata

20) I voti, sia delle prove scritte che scritto-grafiche e di quelle pratiche e orali, devono essere comunicati agli studenti

**Criteri per l'assegnazione della valutazione numerica delle verifiche / Scala di corrispondenza
Giudizio-Livello di profitto- Voto**

livelli	GIUDIZIO DI PROFITTO <i>con riferimento a :</i> • conoscenze • abilità • competenze	LIVELLO DI PROFITTO	VOTO
I	Sono state verificate: conoscenza completa e sicura della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di effettuare approfondimenti	ECCELLENTE	10
II	Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi.	OTTIMO	9
III	Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione personale dei contenuti e capacità di operare collegamenti e di applicare contenuti e procedure.	BUONO	8
IV	La preparazione è al di sopra di una solida sufficienza. Lo studente conosce e comprende analiticamente i contenuti e le procedure proposte.	DISCRETO	7
V	La preparazione è sufficiente. E' stata verificata l'acquisizione dei contenuti disciplinari a livello minimo , senza rielaborazione autonoma degli stessi ,che consentono allo studente di evidenziare alcune abilità essenziali .	SUFFICIENTE	6
VI	La preparazione è ai limiti della sufficienza. Le conoscenze e le competenze possedute non sono del tutto corrispondenti alla totalità dei contenuti minimi della disciplina pur non discostandosene in maniera sostanziale	QUASI SUFFICIENTE	5/6
VII	La preparazione è insufficiente. E' stata verificata una conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti.	MEDIOCRE	5
VIII	La preparazione è gravemente insufficiente. E' stata verificata una conoscenza lacunosa degli argomenti di base e della struttura della materia. Lo studente stenta a conseguire anche gli obiettivi minimi.	SCARSO	4
IX	La preparazione è assolutamente insufficiente. Lo studente non conosce gli argomenti proposti e non ha conseguito nessuna delle abilità richieste.	MOLTO SCARSO	3 o meno di 3

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Tabella 1

N°	descrittore
1	Rispetto di persone, leggi, regole , consegne, strutture e orari
2	Correttezza del comportamento, del linguaggio e dell'utilizzo dei media
3	Lealtà nei rapporti con i compagni e con i docenti e rispetto dell'organizzazione della didattica e dei tempi delle verifiche.
4	Attenzione e interesse verso le proposte educative curriculari e extracurriculari
5	Disponibilità a partecipare e collaborare al dialogo educativo

Tabella 2

Il voto di condotta scaturisce dalla media (arrotondata all'unità superiore in di decimale uguale o superiore a 0,5) dei voti attribuiti per ciascun descrittore .L'attribuzione dei voti per ciascun descrittore avviene a maggioranza dei componenti docenti del consiglio di classe.

LIVELLO DI PRESTAZIONE	VOTO
Eccellente e continuo	10
Ottimo e manifestato con costanza	9
Buono e manifestato con costanza	8
Accettabile ma non costante	7
Non sempre accettabile e connotato da alcuni comportamenti sanzionati dalla scuola	6
Scarso e connotato da ripetute sanzioni di allontanamento dalla scuola	5 o meno di 5

caso

CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

Si stabiliscono i seguenti criteri generali per la conduzione dello scrutinio finale, ai sensi della vigente normativa e al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe :

- Nei singoli Consigli di Classe, si ricorrerà all'applicazione di categorie di giudizio esclusivamente riferite a criteri educativi e didattici, in relazione agli obiettivi disciplinari previsti per le singole discipline.
- Le proposte di voto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti , sulla base di un congruo n. di verifiche come definito in precedenza , comunque non inferiori per numero a quanto stabilito nella sez."Criteri di verifica e valutazione disciplinare" e tenendo conto del raggiungimento o meno da parte dell'alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell'eventuale recupero delle carenze rilevate a fine primo quadrimestre/trimestre e dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati
- Il voto di condotta sarà attribuito sulla base della proposta di voto del docente che ha il maggior numero di ore di lezione; in caso di discipline che hanno lo stesso numero di ore la proposta viene concordata prima del consiglio tra i docenti delle stesse
- Nel caso di proposte di voto dei docenti non costituite da numero intero l'attribuzione del voto sarà effettuato dal consiglio di classe ai sensi del comma 7 dell'art. 192 del D. lgs. 297/94 ("Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre e al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni") tenendo conto dell'impegno, dell'interesse e partecipazione dimostrati dall'alunno, delle valutazioni nello scrutinio intermedio e dell'esito delle verifiche del superamento di eventuali carenze, rilevate con votazione insufficiente nello stesso scrutinio intermedio ,nonché di ogni altro elemento fornito dal docente della disciplina con proposta di voto non intera
- Resta inteso che i voti di profitto e di condotta sono deliberati dal Consiglio di classe e non costituiscono, pertanto, un atto unilaterale, univoco, personale e discrezionale del singolo docente, cui spetta la sola proposta di voto, ma il risultato finale di una verifica e una sintesi collegiale fondata sulla valutazione complessiva del percorso di apprendimento dello studente
- L'omogeneità della organizzazione dei lavori di scrutinio dovrà essere assicurata dal dirigente scolastico o dal docente delegato in caso di assenza del dirigente
- Il verbale dello scrutinio riporterà in forma sintetica, **anche accomunando più alunni**, le motivazioni della promozione , della sospensione del giudizio e della non promozione . In caso di ammissione alla classe successiva per raggiunto livello di sufficienza in tutte le materie, o di non ammissione alla classe successiva in presenza di insufficienze tali da non giustificare la sospensione del giudizio ai sensi del D.M. 80/2007 , il verbale riporterà la presa d'atto di tale situazione, a meno che non voglia aggiungere particolari elementi di giudizio ai fini formativi. La motivazione di tali delibere è in tal caso affidata alla motivazione dei voti delle singole discipline, di cui il Consiglio può chiedere conto, in sede di scrutinio, al Docente interessato. **Il consiglio può, se lo ritiene opportuno in caso di non promozione , integrare le motivazioni di cui sopra con una sintetica motivazione a verbale .**
- Nel Liceo delle Scienze della Formazione l'Area dell'Integrazione costituisce materia a tutti gli effetti: viene citata nell'allegato al Diploma Finale, è compresa tra le discipline della pagella e del registro dei voti con votazione autonoma (solo orale) e costituisce materia di colloquio agli esami finali di Stato.
- **Nei corsi di Istruzione Professionale di vecchio ordinamento(classi 5^), l'alternanza scuola lavoro costituisce attività obbligatoria per gli studenti ed è oggetto di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico (punteggio minimo della fascia di appartenenza in caso di valutazione negativa).**

CRITERI PER LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLE CARENZE RILEVATE NELLO SCRUTINIO DEL 1° quadrimestre
--

La verifica del superamento o meno delle carenze rilevate in sede di scrutinio quadrimestrale /trimestrale avverrà con modalità autonomamente determinate dai singoli docenti e preventivamente comunicate agli studenti e, comunque, del superamento o meno delle carenze si darà conto in sede di scrutinio finale .

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E PER LA NON AMMISSIONE

In base al Regolamento sulla valutazione degli alunni, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

Il regolamento dispone che una deroga a tale limite è possibile solo "per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Per l'a.s. 2013-2014 **le deroghe consentite** sono le seguenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o altro giorno come giorno di riposo
- impegni di lavoro per gli studenti lavoratori e per i frequentanti i corsi serali

Per la sezione serale il collegio ritiene, data la specificità del segmento di formazione, di derogare all'applicazione del Regolamento sulla valutazione degli alunni per quanto riguarda il limite dei 3/4 dell'orario annuale ai fini della validità dell'anno scolastico in presenza di motivazioni personali anche diverse dall'attività lavorativa, preventivamente dichiarate dai corsisti che rendano problematica l'assiduità nella frequenza.

È comunque compito del consiglio di classe la concessione della deroga e verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Nel rispetto del disposto di cui all'art. 192 del D. Lgs. 297/94, del d.m. 80/2007, del DPR 122/2009 e dell'art. 6 dell'O.M. 92/2007 si individuano come sotto esposti i parametri valutativi per determinare il passaggio alla classe successiva degli studenti, la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino insufficienze in alcune discipline e la non ammissione alla classe successiva.

Ai suddetti parametri i consigli di classe potranno comunque derogare dandone adeguata motivazione in sede di verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.

PARAMETRI

Passaggio alla classe successiva

- 1. sono ammessi alla classe successiva gli studenti che presentano sufficienze in tutte le discipline**
- 2. potrà ammettersi il riferimento ad obiettive e circostanziabili motivazioni educative riferite alla crescita intellettuale e morale dell'Allievo, affinché il Consiglio, in piena autonomia di giudizio, possa ammettere alla classe successiva un Alunno che pur presenti situazioni di non piena sufficienza in sede di proposte di voto (*proposta di voto compresa tra 5 e 6*), senza che la decisione individuale determini ipso facto una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri studenti**

Sospensione del giudizio

- 1. La sospensione del giudizio potrà essere deliberata in presenza di non più di tre materie con valutazione definitiva del consiglio di classe insufficiente e di cui non più di due discipline con insufficienza inferiore a 5, salvo diversa deliberazione opportunamente motivata dal consiglio di classe, e comunque a condizione che il consiglio di classe valuti che ricorrano le condizioni per ottenere, con il supporto degli interventi di recupero programmati dalla scuola e con lo studio personale da parte dello studente, entro il termine dell'anno scolastico o, comunque, entro la data stabilita dal Collegio docenti per l'effettuazione delle verifiche, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline con insufficienza.**
- 2. Sarà determinante per la formulazione della sospensione del giudizio anche la valutazione sulla concreta possibilità di recupero affidata al lavoro estivo personale dell'Allievo, eventualmente impostato secondo le indicazioni fornite a fine anno dai Docenti, e la capacità mostrata dall'Allievo nella organizzazione autonoma del lavoro e sulla profusione dell'impegno individuale durante l'anno.**

Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti alla partecipazione agli interventi didattici di recupero programmati dalla scuola nel periodo di sospensione estiva delle lezioni a meno che i genitori non optino per il recupero individuale come previsto dalla normativa vigente: nel quale ultimo caso gli studenti sono comunque obbligati a sottoporsi alle verifiche

programmate dalla scuola prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico secondo il calendario approvato dal Collegio docenti e reso pubblico entro il 20 agosto di ogni anno.

Non ammissione alla classe successiva (bocciatura)

- 1) **La non ammissione è deliberata in presenza di materie con valutazione definitiva del consiglio di classe insufficiente quando non ricorrano a giudizio del consiglio di classe, formulato all'unanimità o a maggioranza assoluta, le condizioni previste per la sospensione del giudizio e, pertanto, il livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla scuola né con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, previsti per l'ammissione alla classe successiva**

CRITERI PER LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLE CARENZE RILEVATE NELLO SCRUTINIO DEL 2° QUADRIMESTRE O DEL PENTAMESTRE CON CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
--

Il giudizio sospeso potrà essere sciolto con esito favorevole all'alunno a condizione che nelle discipline dove sono state segnalate carenze gli esiti delle verifiche dimostrino un evidente percorso di miglioramento con esiti che nella maggioranza delle discipline (o nell'unica disciplina) rivelino almeno una preparazione di quasi sufficienza (**livello VI° della scala di corrispondenza Giudizio – livello di profitto-Voto**) e che le residue limitate carenze, a giudizio del consiglio di classe, non siano di pregiudizio alla frequenza dell'anno successivo di corso.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO

I criteri di valutazione dei crediti formativi e di attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio, così come i criteri per la determinazione del punteggio di ammissione all'esame di qualifica professionale, potranno essere oggetto di modifica da parte del Collegio docenti anche in corso d'anno scolastico da assumere comunque entro il 15 maggio di ogni anno e il cui contenuto sarà affisso all'albo d'istituto e inserito sul sito internet della scuola. A tali criteri i consigli di classe potranno derogare solo con adeguata motivazione e nel rispetto della normativa vigente

CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE

Le scale di valutazione di seguito riportate riguardano tutti i parametri previsti dalla vigente normativa sugli esami di stato per l'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico per gli alunni delle classi 3°, 4° e 5° del corrente anno scolastico.

In particolare le scale di valutazione si riferiscono a :

- frequenza
- partecipazione al dialogo educativo
- partecipazione alle attività complementari
- media dei voti

FREQUENZA	PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO	PARTECIPAZIONE E FREQUENZA AD ATTIVITA' COMPLEMENTARI
REGOLARE	RILEVANTE	RILEVANTE
IRREGOLARE	NON RILEVANTE	NON RILEVANTE
	INADEGUATA	INADEGUATA

Le scale di valutazione riportate nella tabella sotto indicata fanno riferimento alla media dei voti del corrente a.s. .Esse fanno riferimento ad alunni che hanno frequentato con regolarità e che hanno dato prova di interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative rilevante per le medie superiori al 7 e non rilevante per le medie inferiori al 7.

Per gli alunni che non hanno tali caratteristiche rispetto alla frequenza e alla partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari si procederà ad una valutazione specifica nell'ambito delle bande di oscillazione stabilite con le Tabelle ministeriali (di cui verrà data adeguata motivazione in sede di verbale di scrutinio).

Per le sole classi 5^ degli indirizzi professionali si attribuirà il punteggio minimo della banda di oscillazione prevista dalle tabelle ministeriali in cui si colloca la media dei voti conseguita da ciascun alunno in caso di frequenza della 3^ area inferiore al 50% del monte ore annuale.

VALUTAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Tabella valida per le classi terze, quarte e quinte)

Si fa presente che le fasce sotto individuate rispettano le bande di oscillazione previste nelle Tabelle ministeriali

livelli	Media dei voti	CLASSI III / IV	CLASSE V
1	M=6	3 oppure 4 se con crediti formativi valutabili	4 oppure 5 se con crediti formativi valutabili
2	$6.00 < M < 6.45$	4	5
3	$6.45 \leq M \leq 7.00$	5	6
4	$7.00 < M \leq 7.10$	5	6
5	$7.10 < M \leq 8.00$	6	7
6	$8.00 < M \leq 8.10$	6	7
7	$8.10 < M \leq 9.00$	7	8
9	M > 9.00	8	9

L'eventuale presenza di crediti formativi per i livelli da 2 a 9 comporta un incremento della media di 0.15 a credito fino ad un massimo di 3 crediti senza possibilità però di fuoriuscire dalle fasce individuate dalle tabelle ministeriali che sotto si riportano:

N.B. In presenza di crediti formativi o di situazioni particolari previa adeguata motivazione, il Consiglio di classe potrà attribuire un punteggio diverso rispetto a quello spettante in base alla tabella sopra riportata, ma nel rispetto totale delle tabelle ministeriali previste dall'art. 11 del regolamento sugli esami di stato.

TABELLA A ministeriale

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti Credito scolastico (Punti)

	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

I crediti formativi, documentati, potranno essere presi in considerazione dai Consigli di classe purché soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) omogeneità con i contenuti del corso
- b) approfondimento dei contenuti del corso
- c) ampliamento dei contenuti del corso

e) non promozione delle attività da parte della scuola (*salvo il caso delle certificazioni internazionali per le lingue straniere, per l'informatica, la qualità e esperienze di scuola - lavoro*), e a condizione che sia stata presentata dallo studente domanda di valutazione entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio di ogni anno, allegando alla domanda la documentazione comprovante il credito (non è ammessa autocertificazione dei crediti di cui si richiede la valutazione)

Potranno essere valutati non più di tre crediti per anno scolastico. Le attività per le quali si richiede la valutazione come credito scolastico potranno essere presentate in un solo anno scolastico: non è consentita la riproposizione di attività per le quali il credito è stato riconosciuto in un anno scolastico. Per ciascun credito riconosciuto verrà attribuito un punteggio integrativo della media voti di 0,15 che servirà per determinare il posizionamento all'interno delle fasce individuate nella Tabella sopra riportata.

IL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE QUALE CREDITO SCOLASTICO NON POTRA' COMUNQUE ESSERE SUPERIORE A QUELLO MASSIMO PREVISTO PER LA BANDA DI OSCILLAZIONE DI APPARTENENZA DELLA SOLA MEDIA DEI VOTI DI PROFITTO COME DA TABELLA MINISTERIALE ALLEGATA AL d.m. 42 2007

Affinché i crediti formativi possano essere considerati, una volta verificata almeno una delle 4 condizioni in precedenza indicate, dovranno essere rispettati per singola tipologia di credito i requisiti di seguito indicati:

ATTIVITA' ARTISTICHE

- Partecipazione a esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie d'arte, Enti e/o associazioni e non organizzate autonomamente e inserimento in cataloghi o esplicita menzione (con nome e cognome) nella pubblicità dell'esposizione ,o realizzazione di opere su committenza esplicita certificata dal committente o presenza di opere in raccolte permanenti pubbliche e/o private visitabili dal pubblico.
- Partecipazione non sporadica a concerti, spettacoli e rassegne artistiche documentabile mediante inserimento nei programmi e/o nel restante materiale propagandistico degli eventi

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corsi di formazione professionale di almeno 150 ore promosse da Enti e/o associazione ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale.

FORMAZIONE LINGUISTICA - INFORMATICA - QUALITA' - SICUREZZA

- ottenimento delle certificazioni internazionali e/o nazionali(per la sicurezza) previste

ATTIVITA' LAVORATIVA

1) Se lavoro dipendente:

- durata dell'attività almeno mensile continuativamente
- inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei C.C.N.L.

2) Se lavoro autonomo:

- non occasionalità della prestazione
- attestazione della committenza circa l'attività svolta o la prestazione resa
- indicazione delle disposizioni normative che escludono l'obbligo dell'adempimento contributivo se non sono stati effettuati e dichiarati versamenti di contributi

ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO (STAGE AZIENDALI)

-durata dello stage di almeno 1 settimane

ATTIVITA' SPORTIVA

Praticata da almeno un anno alla data di presentazione della certificazione e soggetta alle seguenti condizioni:

1) Se sport individuale :

- partecipazione a campionati non amatoriali di livello almeno provinciale

2) se sport di squadra :

- partecipazione a campionati non amatoriali di livello almeno provinciale

3)partecipazione ad attività di gruppo sportivo scolastico con partecipazione di almeno l'80% del monte ore programmato e con partecipazione all'attività agonistica promossa o a cui ha aderito la scuola

ATTIVITA' RICREATIVE, AMBIENTALI, DI VOLONTARIATO , DI SOLIDARIETA', COOPERATIVISTICHE, DI FORMAZIONE CULTURALI IN GENERE E ALTRE.

- Durata di svolgimento dell'attività da almeno un anno
- Assiduità dell'impegno nell'attività attestata nella certificazione dell'Ente.
- Descrizione dettagliata delle attività e/o dei compiti svolti.

A tali criteri i consigli di classe potranno derogare solo con adeguata motivazione da riportare nei verbali dei consigli di classe.

Criteri per l'ammissione all'esame di stato classi QUINTE

In base alla normativa vigente, all'Esame di stato si è ammessi solo se valutati positivamente (con attribuzione di voto almeno pari a sei) in sede di scrutinio finale di ammissione in tutte le discipline del corso di studi frequentato e in condotta.